



# Cobas Scuola Genova

Vico dell'Agnello 2 Genova - tel. 0102758183

e-mail: [cobasgenova@gmail.com](mailto:cobasgenova@gmail.com)

fb: [Cobas Scuola Genova](https://www.facebook.com/Cobas_Scuola_Genova)

Al Dirigente dell'AT di Genova dell'USR Liguria  
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Genova  
A tutto il personale docenteAta.

Oggetto: Gestione emergenza Covid-2019

A seguito delle segnalazioni ricevute riteniamo opportuno ricordare che la situazione di eccezionale sospensione delle ordinarie attività didattiche nelle scuole non può in alcun modo dare adito a improbabili e illegittime interpretazioni del funzionamento degli organi collegiali, né introdurre piani di riorganizzazione e obblighi di lavoro non previsti dalla normativa vigente. In particolare, non possono in alcun modo essere equiparati ad atti del Collegio dei docenti la compilazione di questionari-sondaggi on line, che al massimo possono costituire una fonte di informazione, né le decisioni prese da collegi straordinari virtuali, convocati al di fuori di ogni regolamentazione. Il collegio dei docenti è infatti un organo collegiale con potere deliberante, si muove all'interno di una cornice di regole precise e si fonda sul libero e paritario confronto "in presenza" tra i suoi membri. Per quanto riguarda l'attivazione di modalità di didattica a distanza, il DPCM del 4 marzo (articolo 1, comma 1, punto g) prevede: "*i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità*".

Dal D. Lgs 165/2001 fino alla legge 107/2015 tutte le leggi o atti aventi forza di legge prevedono che i poteri del dirigente scolastico sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Nel DL n. 6/2020 non si rinvengono deroghe a tali previsioni legislative. Il DPCM è un atto amministrativo, che non ha forza di legge e che anzi, in base al principio di legalità, deve rispettare la legge.

L'art. 7 del TU (Dpr. N. 297/ 1994) al comma 2 lett. a) assegna al Collegio dei docenti "**potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto(..). Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.**". Il comma prosegue elencando una serie di competenze specifiche del Collegio che spaziano in moltissimi campi che attengono tutti alla didattica. Per cui, **il Collegio dei docenti ha quella che nel linguaggio giuridico si chiama "competenza generale" su tutto ciò che attiene alla didattica.**

**E' di tutta evidenza che l'art. 1 c. punto g del DPCM può essere interpretato in modo legittimo solo nel senso che il DS ha l'obbligo di attivare modalità di didattica a distanza, ma ad esso non corrisponde alcun obbligo da parte dei docenti. Insomma, è legittimo e opportuno che il DS agisca come i vecchi presidi, cioè promuovendo e coordinando le attività didattiche a distanza (che sono comunque opportune in questa fase), ma senza alcuna forma di imposizione.**

Infatti, la libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, non è cancellata: il personale docente sceglierà le modalità che ritiene più opportune. Anche il CCNL non prevede la didattica online all'interno degli obblighi professionali. Ma la cosa più importante è che le scelte didattiche di una scuola non possono in nessun modo essere demandate alla decisione dei dirigenti scolastici: devono essere stabilite dal Collegio docenti, che è l'unico organo con competenze didattiche.

Allo stato è difficile svolgere collegi dei docenti per il divieto di eccessivo assembramento e per l'impossibilità di rispettare le norme sul distanziamento, nonché per l'esigenza di garantirne l'effettiva collegialità in presenza. Per cui, i DS renderanno praticabili modalità di didattica a distanza; ma l'utilizzo di tali modalità da parte dei docenti non può essere ritenuto obbligatorio. Ciò si evince anche dal comma citato del DPCM, che indica cosa devono fare i DS, ma non dà nessuna direttiva sugli obblighi dei docenti, che quindi restano invariati.

Riteniamo che un semplice invito ai docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, a trovare forme di contatto con alunne e alunni per proporre attività da svolgere in questo periodo sia sufficiente per affrontare i giorni di sospensione e garantire la possibilità per gli studenti e le studentesse di continuare il percorso formativo, evitando che questa particolare situazione sia intesa come occasione per imporre modalità emergenziali di rapporto con il personale, nuovi obblighi di lavoro, strumenti e metodologie didattiche standard. E' opportuno ricordare anche che ogni atto valutativo ufficiale da parte dei docenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche si espone a forti dubbi di legittimità. L'invito ad utilizzare piattaforme o altri strumenti on line già presenti nelle scuole per comunicare le modalità scelte liberamente dai docenti per affrontare i giorni di sospensione – scelta praticata da molte scuole – è la modalità di gestione più sobria, aperta ed adeguata anche per rispondere al bisogno, ampiamente diffuso tra le docenti e i docenti, di ripristinare la relazione con gli studenti e ritornare alla "normalità". Ciò non necessita alcuna delibera proprio perché è un invito e non impone nulla a nessuno, né ai docenti né agli studenti.

Non dimentichiamo che si tratta di una fase di emergenza e che gli strumenti di didattica a distanza non devono diventare strutturali e sostitutivi della didattica "in presenza": **la scuola è, o dovrebbe essere, una comunità educante, che punta allo sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi, allo sviluppo dello spirito critico del cittadino e, per esserlo, ha bisogno di relazioni umane, emotive e cognitive, che non possono essere assicurate dall'insegnamento a distanza!**

**Ricordiamo anche che non vi è alcun obbligo per i docenti di svolgimento delle 18 o 24 ore quando le lezioni sono sospese.**

Inoltre, la nota MIUR avente per oggetto "*particolari disposizioni applicative della direttiva 1/2020*" ribadisce il ruolo centrale del Rappresentante dei lavoratori della sicurezza RLS, per qualsiasi misura specifica, che tenga conto delle specifiche caratteristiche della struttura e sia tesa a contemperare tutela della salute ed esigenze di funzionamento del servizio. **Per quanto riguarda, in particolare, il personale Ata è obbligatorio che venga garantito il rispetto delle norme sul distanziamento e che vengano agevolate le modalità di lavoro agile.**

**In conclusione, con la presente invitiamo i dirigenti scolastici: a non mettere in atto procedure illegittime di convocazione del personale docente a scuola e di svolgimento dei Collegi dei docenti; a non riorganizzare le attività funzionali obbligatorie modificando il piano annuale delle attività; a non imporre al personale docente l'utilizzo di forme di didattica a distanza, strumento che deve essere lasciato alla valutazione dei singoli docenti, nel pieno rispetto del CCNL e della libertà di insegnamento.**

Genova, 6 marzo 2020

Per i Cobas Scuola Genova

Prof. Franchina Sebastiano

